

N. 03952/2011 REG.PROV.CAU.
N. 08183/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8183 del 2011, proposto dal Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Jambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;

contro

Commissario Delegato Emergenza Ambientale in Puglia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, Provincia di Bari, Comune di Sammichele di Bari, Comune di Casamassima; Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Lanza, con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, via Bertoloni, 37;

nei confronti di

Soc Acquedotto Pugliese Spa (Aqp Spa), rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Greco, con domicilio eletto presso Studio Legale Placidi in Roma,

via Cosseria, 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 75/CD/A del 5 agosto 2011 mediante il quale Commissario delegato per l'emergenza ambientale ha emanato l'autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui del Comune di Sammichele nella Lama S. Giorgio fino alla Cala Marina S. Giorgio, con ruscellamento a cielo aperto; della nota del Commissario delegato 1407/CA/A del 5 agosto 2011, avente ad oggetto "istanza di autorizzazione dell'impianto di depurazione"; della delibera di Giunta regionale del 2 agosto 2011 n. 1774 - pubblicata in B.U.R.P. n. 136 del 6 settembre 2011 - con la quale la regione Puglia ha approvato il Progetto definitivo redatto dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia "per il ripristino della continuità idraulica della Lama S. Giorgio"; dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, d.lgs. n. 42/2004 emessa dal Dirigente dell'ufficio regionale "attuazione e pianificazione paesaggistica" n. 13 del 18.01.2011; del parere reso dal Sovrintendente per i beni architettonici e paesaggistici n. 11991 del 13 dicembre 2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Delegato Emergenza Ambientale in Puglia e di Regione Puglia e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Comune di Bari e di Soc Acquedotto Pugliese Spa (Aqp Spa);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott.

Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso l'impugnata determinazione commissariale, recante autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui del Comune di Sammichele nella Lama San Giorgio fino alla Cala Marina San Giorgio con ruscellamento a cielo aperto;
- valutate le difese della Gestione Commissariale e della Regione Puglia, di cui alle memorie depositate, rispettivamente, in data 22 e 24 ottobre 2011;
- escluso che – impregiudicata la valutazione delle eccezioni in rito sollevate dall'Amministrazione regionale intimata – le doglianze esposte con l'atto introduttivo del giudizio evidenzino profili di manifesta fondatezza (sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris pertinente alla presente istanza cautelare), atteso che, segnatamente per quanto concerne il paventato pregiudizio ad interessi di primaria rilevanza costituzionale (quali la tutela della salute degli insediamenti insistenti sull'area attraversata dalla Lama San Giorgio; ovvero, più in generale, della salubrità ambientale), non risultano incontrovertibilmente comprovati elementi certi e dimostrati di pericolosità;
- ulteriormente osservato come – anteriormente alla determinazione di sversamento dei reflui nel corso d'acqua di che trattasi – il relativo scarico insistesse sul sottosuolo, sì da integrare, con carattere di evidente rilevanza, profilo di pregiudizio per gli interessi di cui sopra;
- per l'effetto escluso che l'istanza cautelare all'esame meriti accoglimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. I – così dispone in ordine alla formulata istanza cautelare:

- RESPINGE la predetta richiesta;
- CONDANNA la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 104/2010, al pagamento delle spese inerenti la presente fase cautelare, in favore della Regione Puglia e del Commissario delegato per l'emergenza

ambientale in Puglia, entrambi costituitisi in giudizio, in ragione di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascuna delle parti anzidette.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)